



Ministero dell'Istruzione e del Merito

C.P.I.A. 1 Perugia

Via Cestellini snc - 06135 Ponte San Giovanni – PERUGIA

Tel. Centr. 075. 396131- 075.5996341 - C.F. 94152860543 – C.M. PGMM23500L

e-mail: pgmm23500l@istruzione.it - pgmm23500l@pec.istruzione.it

www.cpiaperugia.edu.it

REGOLAMENTO SCOLASTICO SULLA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del sistema della videosorveglianza per la sicurezza cittadina, il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante il suddetto impianto attivato all'interno degli edifici della scuola CPIA 1 Perugia in via Cestellini snc, 06135 Perugia.

2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito GDPR) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- D. Lgs. 18/05/2018 n. 51 “Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- D. Lgs. 10/08/2018 n.101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, Versione 2.0, Adottate il 29 gennaio 2020.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali raccolti nel server ubicato presso l’Istituto scolastico CPIA 1 Perugia in via Cestellini snc, e formatosi mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente soggetti e mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con o senza l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, il CPIA 1 Perugia, nella figura del Dirigente Scolastico, competente a disporre per l’adozione e il funzionamento dell’impianto di videosorveglianza nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza per l’utilizzo del
- e) predetto impianto;
- f) per “**designato**”, la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali raccolti dall’impianto con facoltà di individuare e nominare soggetti autorizzati o subdesignati;
- g) per “**subdesignato**”, la persona fisica individuata e nominata dal designato per lo svolgimento di specifiche funzioni legate al trattamento;
- h) per “**autorizzati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal designato o dal subdesignato;
- i) per “**interessato**”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza;
- j) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per “**diffusione**”, il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**dato pseudoanonimo**”, il dato trattato in modo da non poter essere più attribuito ad un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive conservate separatamente e protette da misure di sicurezza;
- n) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- o) per “**profilazione**”, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzare tali dati personali per valutare una persona fisica;
- p) per “**violazione dei dati personali**”, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o illecitamente la distruzione, la perdita, l’accesso e la divulgazione non autorizzata ai dati personali trattati;
- q) per “**legge**”, il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il Regolamento Europeo 679 del 2016;
- r) per “**garante**”, il garante per la protezione dei dati personali;
- s) per “**dash cam**”, contrazione di dashboard camera (telecamera da cruscotto), si intende un dispositivo elettronico per l’acquisizione di immagini, applicabile sul parabrezza o sullo specchietto retrovisore dei veicoli utilizzate al fine di registrare gli eventi che accadono all’esterno della vettura nella direzione in cui tale dispositivo è rivolto ovvero durante il periodo di sosta.
- t) per “**impianti attivi all’interno di aree private**” si intendono quelli che registrano esclusivamente immagini all’interno di abitazioni private e/o loro pertinenze esclusive.

Art. 3 Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza all'interno degli edifici della scuola CPIA 1 Perugia, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo dei dati e i programmi informatici dell'impianto di videosorveglianza sono configurati riducendo al minimo la raccolta dei dati personali e dei dati identificativi. È escluso il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi.

2. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione scolastica.

L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposta all'esame preventivo del Garante della privacy, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipologia di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in facsimile dall'Autorità e siano adottate idonee misure di sicurezza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi e finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 4 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al CPIA 1 Perugia.

3. Ogni ulteriore comunicazione dei dati personali da parte del CPIA 1 Perugia a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Ove possibile i dati saranno comunicati oscurando l'identità degli interessati.

CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 5 Titolare del trattamento

1. Al Dirigente Scolastico, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

Art. 6 Designato

1. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è nominato con atto del Dirigente Scolastico quale soggetto "designato" al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 1° lett. f) del presente regolamento.

2. Il soggetto designato è tenuto al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento è altresì tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.

3. Il soggetto designato al coordinamento delle attività e al controllo procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

4. Le competenze proprie del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento sono analiticamente disciplinate nell'atto amministrativo di nomina, con il quale il Titolare provvede alla sua individuazione. In particolare, il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento:

- individua e nomina con propri atti i soggetti autorizzati al trattamento impartendo loro le apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, GDPR;
- detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del funzionario designato del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- adotta, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
- garantisce che il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) designato dal Titolare del trattamento sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi;
- comunica senza ritardo al Titolare ed al DPO eventuali violazioni di dati personali di cui sia venuto a conoscenza.

5. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato attraverso l'individuazione di soggetti sub-designati a specifiche funzioni, previa comunicazione al Sindaco.

Art. 7 Autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento dei dati procede ad individuare con proprio atto le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati, all'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, alla visione delle registrazioni nonché all'acquisizione delle stesse. L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato anche attraverso una nomina legata alla funzione.

2. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, i soggetti autorizzati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

3. Gli autorizzati, individuati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari. In particolare, gli autorizzati devono:

- o per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- o mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- o comunica senza ritardo al proprio referente eventuali violazioni di dati personali di cui sia venuto a conoscenza;

4. Gli incaricati del trattamento devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo. In ogni caso l'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli autorizzati al trattamento dovrà essere sempre conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

5. La visione delle immagini è riservata ai soggetti autorizzati. Vengono autorizzati il **Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.**

CAPO III - MISURE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 8 Accesso al sistema di videosorveglianza

1. L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al Titolare ed al soggetto designato.

2. L'accesso è altresì consentito alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero ai soggetti appartenenti al dipartimento servizi tecnologici ed informatici previa individuazione da parte del funzionario responsabile (preventivamente individuato quale sub-designato);

3. la visualizzazione in diretta delle immagini e l'accesso ai dati conservati per la duplicazione e la loro differita visualizzazione è strutturata secondo i seguenti livelli d'accesso:

A) visualizzazione delle immagini in diretta:

a1) Gli incaricati per la visualizzazione delle immagini in diretta accedono al sistema mediante credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle stesse.

a2) In caso di necessità per manutenzione e assistenza, la ditta incaricata, può accedere alla visualizzazione delle immagini in diretta presso ogni postazione mediante personale tecnico appositamente incaricato solo alla presenza dei soggetti autorizzati alla visione delle immagini.

B) visualizzazione differita e duplicazione delle immagini registrate

b1) l'accesso avviene mediante postazioni dedicate posizionate all'interno dell'ufficio del D.S.G.A. L'incaricato alla consultazione delle immagini registrate si autentica mediante credenziali di autenticazione abilitanti su apposito software dedicato e accede all'area dell'archivio digitale nella quale ricerca, salva e duplica immagini o filmati per i fini istituzionali di cui all'art.3 del presente regolamento;

b2) In caso di necessità, manutenzione e assistenza, la ditta abilitata al servizio tecnico mediante personale appositamente incaricato, può accedere al sistema di videoregistrazioni e alla visualizzazione delle immagini registrate esclusivamente per le suddette necessità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza. Le operazioni di manutenzione e assistenza necessarie devono essere eseguite solo alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini registrate.

4. L'accesso è, inoltre, consentito

a. all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente;

Art. 9 Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., GDPR, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;

b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;

c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, GDPR.

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata all'Ufficiale incaricato della supervisione dell'impianto di videosorveglianza il quale, eventualmente previa consultazione con il DPO (Responsabile della Protezione dei dati) dell'Ente decide in merito.

3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria il più possibile precisa e comunque limitata a 30 minuti, della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

3. Il supervisore accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano ovvero gli comunicherà le ragioni per cui la visione non è possibile. Qualora, ai sensi dell'art.15, paragrafo 3, GDPR, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, GDPR.

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 10 Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, GDPR ed alle previsioni Decreto Legislativo 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE", in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 13, L. 163/2017

Art. 11 Norme per la gestione del sistema - Misure di sicurezza

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a. la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b. il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c. la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SICUREZZA E LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI

Art. 12 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui agli artt.3 e 4 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5 del presente articolo.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate all'interno dei locali scolastici in relazione alle esigenze di prevenzione generale.

3. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare **esclusivamente in orario di chiusura della scuola.**

4. Le immagini videoregistrate sono conservate, per un tempo **non superiore a sette giorni** successivi alla rilevazione, presso il server di sistema che consente di aderire alle

finalità indicate all'art.4 del presente regolamento nonché a specifiche richieste investigative dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Decorso il suddetto termine di sette giorni le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art.3 del presente regolamento.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 Rinvii ed abrogazioni

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Ogni altra disposizione antecedente nonché contraria o incompatibile con il presente regolamento in materia di videosorveglianza del territorio cittadino si deve intendere abrogata.

Art. 14 Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, è pubblicato all'Albo Pretorio online della Scuola ed è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali (sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti), ai soggetti di cui all'art.8.
2. Copia del regolamento è tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria scolastica. Il documento è altresì pubblicato sul sito internet del CPIA 1 Perugia.